

ADDENDUM
AL
REGOLAMENTO INTERNO

PER
LE FORNITURE DI BENI, SERVIZI E LAVORI
DI
“PORTO DI TRIESTE SERVIZI S.R.L.”

(in vigore sino al 30 giugno 2023)

A seguito della pubblicazione sulla G.U. n. 228 del 14.09.2020 della Legge n. 120/2020 di conversione del D.L. n. 76/2020 recante "Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitale" (in breve Decreto "Semplificazioni") e delle successive modifiche introdotte per effetto del D.L. n. 77/2021, si descrivono di seguito le procedure da osservarsi, in deroga a quelle di cui all'art. 36, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 illustrate nel Regolamento Interno, per l'affidamento dei contratti relativi ai lavori, forniture e servizi ivi compresi quelli di ingegneria ed architettura.

Si precisa che il ricorso alle procedure di seguito descritte è prescritto, sino alla data del 30 giugno 2023, al fine di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture nonché nell'ipotesi in cui si debba far fronte alle ricadute economiche negative a seguito delle misure di contenimento e dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19: nell'ipotesi in cui PTS intendesse osservare comunque quelle descritte nel proprio Regolamento o altre ordinarie (ad esempio, procedure aperte in casi particolari) si renderà necessario indicare la motivazione sottesa a detta scelta all'interno della determina a contrarre e ciò anche per giustificare l'eventuale superamento del termine di 2 o mesi per l'aggiudicazione e poi per la stipula del contratto e la consegna.

A) SERVIZI E FORNITURE

A1) Regime sopra soglia comunitaria (>= € 214.000)

Per qualsiasi tipo di bene o servizio si applicano, alternativamente, le procedure di cui all'art. 2 commi 2, 3 e 4 della L. 120/2020 come modificati dal D.L. 77/2021.

A2) Regime sotto soglia comunitaria (< € 214.000)

Per qualsiasi tipo di bene o servizio si applicano l'art. 1, comma 2, lett. a) e b) della L. 120/2020 come modificati dal D.L. 77/2021 e, pertanto, la disciplina nel presente Addendum.

B) LAVORI PUBBLICI

B1) Regime sopra soglia comunitaria (>= € 5.350.000)

Per qualsiasi tipo di lavoro si applicano, alternativamente, le procedure di cui all'art. 2 commi 2, 3 e 4 della L. 120/2020 come modificati dal D.L. 77/2021.

B2) Regime sotto soglia comunitaria (< € 5.350.000)

Per qualsiasi tipo di lavoro si applicano l'art. 1, comma 2, lett. a) e b) della L. 120/2020 come modificati dal D.L. 77/2021 e, pertanto, la disciplina nel presente Addendum.

N.B.: i valori sopra indicati sono quelli in vigore dal 01/01/2020 e valgono per il biennio 2020/2021.

PREMESSA

Le procedure descritte nella L. 120/2020 come modificata dal D.L. 77/2021, che si riportano nel presente Addendum, sono state approvate con la finalità di incentivare gli investimenti pubblici nel settore delle infrastrutture e dei servizi pubblici e sono volte a far fronte alle ricadute economiche negative conseguenti all'adozione delle misure di contenimento e, in generale, dell'emergenza sanitaria globale del COVID-19.

Deve precisarsi che per tali finalità le regole previste per i Settori Ordinari sono le medesime previste per i Settori Speciali.

SOPRA SOGLIA

Per l'affidamento di lavori, forniture e servizi, servizi di ingegneria ed architettura di valore superiore alla soglia comunitaria PTS può osservare alternativamente le seguenti procedure:

- 1) **comma 2, art. 2:** procedure aperta, ristretta o, previa motivazione della sussistenza dei presupposti della legge, competitiva con negoziazione ex art. 62 del Codice o dialogo competitivo ex art. 64 del Codice, in ogni caso con i termini ridotti per ragioni di urgenza previsti, rispettivamente, dalle seguenti disposizioni: art. 60, comma 3; art. 61, comma 6; art. 62, comma 5 e art. 74, commi 2 e 3 del Codice.

Si precisa che nella motivazione del provvedimento che dispone la riduzione dei termini non è necessario dare conto delle ragioni di urgenza che si considerano comunque sussistenti;

- 2) **comma 3, art. 2:** procedura negoziata di cui all'articolo 63 del Codice, previa pubblicazione dell'avviso di indizione della gara o di altro atto equivalente, nel rispetto di un criterio di rotazione, nella misura strettamente necessaria quando vi siano due specifiche motivazioni:

a) sia possibile motivare ragioni di "estrema urgenza" derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi, talché i termini, anche abbreviati, previsti dalle procedure ordinarie non possono essere rispettati;

b) si tratti di singoli operatori economici con sede operativa collocata in aree di preesistente crisi industriale complessa ai sensi dell'articolo 27 del D.L. 22 giugno 2012, n. 83, conv. in L. 7 agosto 2012, n. 134, che, con riferimento a dette aree ed anteriormente alla dichiarazione dello stato di emergenza sanitaria da COVID-19 del 31 gennaio 2020, abbiano stipulato con le pubbliche amministrazioni competenti un accordo di programma ai sensi dell'articolo 252-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152.

In questi due casi l'accelerazione è molto più significativa sotto due profili:

a) l'"estrema urgenza" è molto più agevolmente motivabile;

b) nella fase di gara e nella fase esecutiva si può operare in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo:

I) il rispetto del D.Lgs. 159/2011 antimafia;

II) il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE;

III) il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice;

IV) il rispetto delle disposizioni in materia di subappalto.

Sul piano processuale, solamente in questo specifico caso si applica integralmente l'art. 125, D.Lgs. 104/2010 sul Codice del processo amministrativo e pertanto, una volta stipulato il contratto, questo non può più essere dichiarato inefficace nemmeno dal Giudice;

- 3) **comma 4, art. 2:** **(da applicare solamente entro e non oltre il 30.6.2023) negli specifici settori dell'edilizia scolastica, universitaria, sanitaria, giudiziaria e penitenziaria, delle infrastrutture per attività di ricerca scientifica e per la sicurezza pubblica, dei trasporti e delle infrastrutture stradali, ferroviarie, portuali, aeroportuali, lacuali e idriche, ivi compresi gli interventi inseriti nei contratti di programma ANAS-Mit 2016-2020 e RFI-Mit 2017- 2021 e relativi aggiornamenti, nonché per gli interventi funzionali alla realizzazione del Piano nazionale integrato per l'energia e il clima (PNIEC), e per i contratti relativi o collegati ad essi,** sia nella fase di gara che nella fase esecutiva si può operare, come nel caso del comma 3° dell'art. 2, in deroga ad ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo:

I) il rispetto del D.Lgs. 159/2011 antimafia;

II) il rispetto dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea, ivi inclusi quelli derivanti dalle direttive 2014/24/UE e 2014/25/UE;

III) il rispetto dei principi di cui agli articoli 30, 34 e 42 del Codice;

IV) il rispetto delle disposizioni in materia di subappalto.

Sul piano processuale, in questo specifico caso non si applica però integralmente l'art. 125, D.Lgs. 104/2010 sul Codice del processo amministrativo e pertanto, una volta stipulato il contratto, questo può essere dichiarato inefficace dal Giudice ed è solamente più difficile, per il ricorrente, ottenere un provvedimento cautelare;

4) oltre ai casi indicati al punto *sub* 2) PTS può procedere, in via ordinaria, **ai sensi dell'art. 63 del Codice** mediante procedura negoziata, senza previa indizione di gara, anche in ipotesi diverse dalla "estrema urgenza" derivanti dagli effetti negativi della crisi causata dalla pandemia da COVID-19 o dal periodo di sospensione delle attività determinato dalle misure di contenimento adottate per fronteggiare la crisi. PTS deve però motivare espressamente la presenza di una delle ipotesi tassativamente indicate nella relativa disposizione dell'art. 63 e si applicano integralmente le norme del D.Lgs. 50/2016.

SOTTO SOGLIA

FORNITURE DI BENI E SERVIZI nonché SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA, inclusa l'attività di progettazione (< € 214.000)

1° livello di valore: € 0 - 139.000,00;

1° fascia intermedia: € 0 – 4.999,99;

2° fascia intermedia: € 5.000,00 – 39.999,99;

3° fascia intermedia: € 40.000,00 – 74.999,99;

4° fascia intermedia: € 75.000,00 - € 138.999,99;

2° livello di valore: € 139.000,00 - sino alla soglia comunitaria, attualmente < a € 214.000,00 (€ 750.000,00 per i servizi sociali dell'all. XI, Codice).

Per tutti gli affidamenti verranno osservate le seguenti operazioni principali:

- constatazione della ricezione dell'offerta sulla piattaforma telematica;
- constatazione della presenza, delle eventuali buste virtuali interne;
- valutazione del preventivo/delle offerte;
- affidamento al miglior preventivo/offerta;
- preferibile dare atto delle operazioni eseguite in appositi verbali di gara.

È applicabile ai servizi ed alle forniture regolamentati dal presente documento il regime delle varianti e l'aumento o diminuzione del quinto d'obbligo prevista dall'art. 106 del Codice.

Art. 1 – Forniture di beni e servizi, servizi di ingegneria e architettura inclusa l'attività di progettazione di importo < € 139.000,00

L'affidamento delle forniture di beni e servizi, servizi di ingegneria e architettura inclusa l'attività di progettazione di **importo inferiore ad € 75.000,00** può avvenire mediante **affidamento diretto, con richiesta di preventivo (RDO tramite portale)** anche senza la consultazione di ulteriori preventivi.

L'affidamento delle forniture di beni e servizi, servizi di ingegneria e architettura inclusa l'attività di progettazione **di importo superiore ad € 75.000,00 ma inferiore ad € 139.000,00** può avvenire mediante **affidamento diretto, con richiesta di preventivo (RDO tramite portale)** previa consultazione di almeno tre preventivi.

Per l'individuazione dell'operatore economico al quale chiedere la presentazione del preventivo PTS attingerà ai propri elenchi interni e, in mancanza di operatori economici qualificati all'interno dei citati elenchi, provvederà mediante l'espletamento di un'indagine di mercato.

Detta indagine potrà avvenire o mediante affidamento diretto motivato in caso di conoscenza del mercato oppure, al fine di orientare la discrezionalità, stabilendo delle modalità di confronto e consultazione dei preventivi anche mediante l'utilizzo di punteggi predeterminati, in ogni caso non richiedendo offerte e non trasformando l'affidamento in procedura negoziata.

Nel procedere agli affidamenti diretti sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, tenuto conto in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e fatta salva congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario.

Addendum al Regolamento Interno per le forniture di beni, servizi e lavori

Le imprese scelte fiduciarmente dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto prevista dall'art. 80 del Codice e di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del Codice ove necessario.

Art. 2 – Forniture di beni e servizi, servizi di ingegneria e architettura inclusa l'attività di progettazione di importo tra € 139.000,00 ed € 214.000,00

I servizi e le forniture, i servizi di ingegneria e architettura inclusa l'attività di progettazione di **importo compreso tra € 139.000,00 ed € 214.000,00** può avvenire mediante procedura negoziata senza bando (RDO tramite portale) previa consultazione delle offerte di almeno **cinque operatori economici, ove esistenti**, nel rispetto di un criterio di rotazione degli inviti, che tenga conto anche di una diversa dislocazione territoriale delle imprese invitate, individuati in base ad indagini di mercato o tramite elenchi di operatori economici.

PTS dovrà rispettare:

- i principi di cui all'art. 30, comma 1 del Codice;
- il criterio di rotazione degli inviti, in ogni caso valutando l'affidabilità in precedenti affidamenti propri o altrui;
- la diversa dislocazione territoriale con una differenziazione da valutare caso per caso.

Gli operatori economici dovranno essere individuati in base a:

- indagine di mercato previa pubblicazione di avviso a mezzo RDI;
- elenchi o albi interni (non è possibile invitare gli operatori economici al di fuori di tali elenchi ma chi non è iscritto a tali elenchi non può chiedere di essere invitato alla procedura di affidamento).

Il contraente potrà essere selezionato mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso fermo restando il rispetto delle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 95, Codice in cui il criterio dell'OEPV risulta obbligatorio¹.

Nel caso in cui PTS ricorra all'aggiudicazione con applicazione del criterio del prezzo più basso procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, 2-bis e 2-ter del Codice, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.

In tale ipotesi sarà necessario pubblicare l'avviso di avvio della procedura negoziata sia prima dell'indagine di mercato che prima di attingere dagli elenchi per distinguere la procedura in questione avente natura emergenziale rispetto alla procedura negoziata prevista dal Codice (v. chiarimento MIT 523/2021 dd. 13.1.2021).

LAVORI (< € 5.350.000)

- 1° livello di valore: € 0 – 150.000,00;
 - 1° fascia intermedia: € 0 – 40.000,00;
 - 2° fascia intermedia: € 40.001,00 – 80.000,00;
 - 3° fascia intermedia: € 80.001,00 – 150.000,00;
- 2° livello di valore: € 150.001,00 – 1.000.000,00;
- 3° livello di valore: € 1.000.001,00 – sino alla soglia comunitaria, attualmente < a € 5.350.000,00.

Art. 3 – Lavori di importo < € 150.000,00

L'affidamento dei lavori di **importo inferiore ad € 40.000,00** può avvenire mediante **affidamento diretto, richiesta di preventivo (RDO tramite portale)** anche senza la consultazione di ulteriori preventivi.

L'affidamento dei lavori di **importo superiore ad € 40.001,00 ma inferiore ad € 80.000,00** può avvenire mediante **affidamento diretto, con richiesta di preventivo (RDO tramite portale)** previa consultazione di almeno due preventivi.

L'affidamento dei lavori **di importo superiore ad € 80.001,00 ma inferiore ad € 150.000,00** può avvenire mediante **affidamento diretto, con richiesta di preventivo (RDO tramite portale)** previa consultazione di almeno tre preventivi.

¹ Con la precisazione che il riferimento ad € 40.000,00 è da intendersi ad € 139.000,00 come previsto dal Decreto Semplificazioni poiché sussiste un mancato coordinamento tra le disposizioni di legge e tenuto conto del parere del parere MIT 15.10.2020 n. 757 e deliberazione ANAC n. 123 dd. 10.2.2021.

Per l'individuazione dell'operatore economico al quale chiedere la presentazione del preventivo PTS attingerà ai propri elenchi interni e, in mancanza di operatori economici qualificati all'interno dei citati elenchi, provvederà mediante l'espletamento di un'indagine di mercato.

Detta indagine potrà avvenire o mediante affidamento diretto motivato in caso di conoscenza del mercato oppure, al fine di orientare la discrezionalità, stabilendo delle modalità di confronto e consultazione dei preventivi anche mediante l'utilizzo di punteggi predeterminati, in ogni caso non richiedendo offerte e non trasformando l'affidamento in procedura negoziata.

Nel procedere agli affidamenti diretti sarà tenuta in considerazione anche l'affidabilità dimostrata dai soggetti affidatari nell'esecuzione di precedenti rapporti contrattuali, fatto salvo in ogni caso il rispetto del principio di rotazione e comunque con congrua motivazione in ordine alla scelta dell'affidatario.

Le imprese scelte fiduciarmente dovranno dichiarare di non trovarsi in alcuna delle cause di esclusione dalla partecipazione ad una procedura d'appalto prevista dall'art. 80 del Codice e di essere in possesso dei requisiti di idoneità professionale, della capacità economica e finanziaria e delle capacità tecniche e professionali di cui all'art. 83 del Codice.

Art. 4 – Lavori di importo tra € 150.001,00 ed inferiori alla soglia comunitaria

Valori superiori ad € 150.001,00 e sino ad € 1.000.000,00: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara con invito a presentare offerta (RDO tramite portale) ad almeno cinque operatori economici.

Tali lavori sono affidati sulla base di una valutazione di almeno 5 operatori economici.

Valori superiori ad € 1.000.001,00 e sino ad € 5.350.000,00: procedura negoziata senza pubblicazione di bando di gara con invito a presentare offerta (RDO tramite portale) ad almeno 10 imprese.

In tutte le procedure negoziate sopra indicate PTS dovrà rispettare:

- i principi di cui all'art. 30, comma 1 del Codice;
- il criterio di rotazione degli inviti, in ogni caso valutando l'affidabilità in precedenti affidamenti propri o altrui;
- la diversa dislocazione territoriale con una differenziazione da valutare caso per caso.

Gli operatori economici dovranno essere individuati in base a:

- indagine di mercato previa pubblicazione di avviso a mezzo RDI;
- elenchi o albi interni (non è possibile invitare gli operatori economici al di fuori di tali elenchi ma chi non è iscritto a tali elenchi non può chiedere di essere invitato alla procedura di affidamento).

Il contraente potrà essere selezionato mediante l'applicazione del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa o del prezzo più basso fermo restando il rispetto delle ipotesi di cui al comma 3 dell'art. 95 in cui il criterio dell'OEPV risulta obbligatorio.

Nel caso in cui PTS ricorra all'aggiudicazione con applicazione del criterio del prezzo più basso procederà all'esclusione automatica dalla gara delle offerte che presentano una percentuale di ribasso pari o superiore alla soglia di anomalia individuata ai sensi dell'art. 97, comma 2, 2-bis e 2-ter del D.Lgs. 50/2016, anche qualora il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a 5.

In tale ipotesi sarà necessario pubblicare l'avviso di avvio della procedura negoziata sia prima dell'indagine di mercato che prima di attingere dagli elenchi per distinguere la procedura in questione avente natura emergenziale rispetto alla procedura negoziata prevista dal Codice (v. chiarimento MIT 523/2021 dd. 13.1.2021)